

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2004/2005)

La Corte federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 4 agosto 2004, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. PARERE INTERPRETATIVO D'UFFICIO SULL'ART. 18, COMMA 3, DELLE N.O.I.F., CIRCA IL REQUISITO DELLA CONFINANZA TRA COMUNI AI FINI DEL TRASFERIMENTO DI SEDE DA PARTE DI SOCIETA' NELL' AMBITO DILETTANTISTICO E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA

Con nota del 22 luglio 2004 il Segretario federale ha chiesto a questa Corte, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, l'attivazione d'ufficio del procedimento interpretativo dell'articolo 18, comma 3, delle N.O.I.F., introdotto con C.U. 163/A del 30 aprile 2004, che prevede che il trasferimento di sede di una società in altro comune, in ambito dilettantistico e di Settore per l'attività giovanile e scolastica, è consentito a condizione che il comune di destinazione sia confinante con quello di provenienza della società.

La richiesta trae origine dalla istanza, formulata l'8 luglio precedente dalla società F.C. Puteolana s.r.l., con sede in Pozzuoli ed appartenente al Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, volta ad ottenere l'autorizzazione al mutamento di denominazione sociale in F.C. Puteolana Ischitana s.r.l. ed il trasferimento della sede in Ischia Porto.

Alla richiesta sono allegati:

1. la norma di cui all'art. 3 dello Statuto del comune di Pozzuoli;
2. una lettera del Sindaco di Pozzuoli che esclude la sussistenza del requisito del confine con il comune di Ischia, distante circa 12,7 miglia;

3. una dichiarazione del responsabile dell'area edilizia privata del comune di Ischia, attestante che quel comune e Pozzuoli sono confinanti in quanto divisi da un tratto di mare inferiore alle 12 miglia;
4. un parere legale, espresso per conto della società interessata, con cui si afferma la sussistenza del requisito in questione.

Ciò premesso, la Corte osserva che, in primo luogo, appaiono inconferenti alla fattispecie i riferimenti alle norme, sia di diritto interno che di diritto internazionale, con le quali si individuano e circoscrivono l'ambito e l'estensione delle c.d. acque territoriali, cioè di quel tratto di mare rispetto al quale è esercitabile la sovranità dello Stato nei confronti di altri Stati.

Non dissimile considerazione va fatta in ordine alla normativa interna in materia di territorio doganale, citata dalla società interessata, che disciplina lo spazio territoriale all'interno del quale lo Stato può esigere e riscuotere i propri diritti doganali.

Tutte queste norme non hanno, come appare evidente dalla loro stessa *ratio*, alcuna idoneità a regolare rapporti di confine tra comuni, che è la materia sottoposta alla cognizione di questa Corte. Esse, quindi, sono inapplicabili alla fattispecie e non possono costituire il fondamento su cui poggiare la pronuncia interpretativa.

Un diverso e assorbente argomento è tale da far luce sulla questione in esame.

Invero, la nozione di confine, secondo risalente, ma stabile ed autorevole orientamento dottrinario, postula la certezza dello stesso, onde evitare sovrapposizioni di competenze tra enti territoriali rispetto ad un medesimo spazio terrestre o marino. Tale requisito è, com'è evidente, fisicamente irrealizzabile, per l'assenza di "*monumenta*" o "*documenta*", nel caso di pretesa delimitazione per via marittima.

Ulteriormente e nello stesso senso è da osservare che il confine dei comuni marittimi non può che coincidere con il mare, come si è efficacemente argomentato dagli articoli 18, 25 e 26 del codice della navigazione.

Del tutto coerente con questa linea di impostazione è lo statuto del comune di Pozzuoli, che individua, quali confinanti, comuni contermini della terraferma e, quale ulteriore confine, il mare, senza menzionare il comune di Ischia come finitimo.

Così chiarita la inconfigurabilità di un confine fisico e giuridico tra comuni separati dal mare, appare del tutto irrilevante l'argomento della distanza inferiore alle 12 miglia tra i due comuni interessati, rilevando tale distanza - come si è detto - esclusivamente alla stregua del diritto internazionale e non del diritto interno.

Per completezza espositiva va poi posto in rilievo che tra i due comuni si verificano comunque la frapposizione marittima dell'isola di Procida e quella terrestre dei comuni di Bacoli e di Monte di

Procida, il che rende comunque inconfigurabile quella contiguità territoriale che costituisce il fondamento della disposizione in esame.

P. Q. M

la Corte federale esprime il parere che i comuni di Ischia e Pozzuoli non sono confinanti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, delle N.O.I.F..

.....

2. QUESITO INTERPRETATIVO DELL' ART. 10, COMMA 4, LETT.G), DEL REGOLAMENTO A.I.A., CIRCA GLI EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ADOTTATO DAL PRESIDENTE NAZIONALE A.I.A.

La Corte Federale è stata investita dal Vice Presidente federale, su istanza del Presidente nazionale dell'A.I.A., dell'interpretazione dell'art. 10, comma 4, lett. g., del Regolamento della A.I.A..

In particolare, viene posto il seguente quesito: “se, nella ipotesi di indagini a carico di associati promosse dalla Magistratura ordinaria, la sospensione dall'attività tecnica e associativa, prevista dalla prima parte dell'art. 10, comma 4, lett. g), del Regolamento dell'A.I.A., debba essere interpretata nel senso di impedire agli arbitri la sola prestazione propriamente tecnica sul terreno di giuoco (ovvero arbitrare gare), oppure impedire agli stessi anche la partecipazione ai raduni, ai ritiri, alle riunioni di studio e preparazione, la frequenza ai poli di allenamento e a tutte le iniziative organizzate dall'Organo Tecnico e dalle Sezioni di appartenenza”.

Ritiene la Corte che nella disposizione di cui al citato art. 10, comma 4, lett. g., pur se formulata in maniera non particolarmente perspicua, siano da rinvenire le due distinte ipotesi, espressamente previste e disciplinate dalla normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, della sospensione facoltativa e di quella obbligatoria.

Quest'ultima è collegata all'ipotesi di restrizione della libertà personale e si giustifica per il fatto stesso di tale restrizione che impedisce lo svolgimento di qualsivoglia attività; l'altra è facoltativa perché implica una valutazione discrezionale, da parte del soggetto titolare del potere, in ordine alla natura degli addebiti, alla loro gravità ed al grado di fondatezza e perché richiede - come espressamente si esprime la norma in questione - che i fatti addebitati siano “ritenuti insindacabilmente ostativi alla prosecuzione dell'attività”. Che tale valutazione abbia carattere discrezionale si evince, poi, oltre che dalla già rilevata simmetria con gli analoghi istituti previsti per i dipendenti pubblici, dall'uso dell'espressione “insindacabilmente”, che, pur non potendo - perché non lo consentono i principi di un ordinamento improntato a criteri di civiltà giuridica - né legittimare l'arbitrio né, tanto meno, escludere l'esperibilità di rimedi giustiziali, sta tuttavia a significare la presenza di un elevato grado di discrezionalità.

Del resto, la norma stessa prevede espressamente la caducazione (“revoca”) del provvedimento di sospensione, allorché “ne vengano meno le ragioni”, consistenti nel riacquisto della libertà personale nel caso di sospensione obbligatoria (con l’eventuale trasformazione di essa in sospensione facoltativa) e in una diversa valutazione - dovuta a fatti sopravvenuti o ad altri elementi, espressamente e adeguatamente motivati - nel caso di sospensione facoltativa.

Così delineato il contenuto del potere di sospensione del Presidente nazionale dell’A.I.A., deve ritenersi che gli effetti di tale misura cautelare non possano essere dissimili - e più limitati, come sostiene nella nota in data 3 agosto 2004 il Presidente dell’A.I.A., innovando una prassi consolidata da lui stesso richiamata - da quelli previsti per la sospensione-sanzione dall’art. 46, commi 2 e 3.

E’ vero che tale ultima disposizione è espressamente richiamata dall’art. 4, comma 5, delle Norme di disciplina per la sospensione cautelativa disposta dal Presidente della commissione disciplinare di primo grado su richiesta della Procura arbitrale, nonché dal successivo art. 5, commi 5 e 6, per la sospensione cautelativa disposta dal Presidente della commissione disciplinare competente, mentre non lo è dall’art. 10, comma 4, lett. g. del Regolamento.

Ma tale omissione non ha alcun rilievo ai fini in esame: infatti, a parte il rilievo che essa può essere attribuita alla già rilevata imperfetta formulazione della norma in questione, è decisivo osservare che nella disposizione di cui trattasi si fa espresso riferimento alla non prosecuzione “*dell’attività associativa e tecnica*”, che è la medesima espressione adoperata dall’art. 46, comma 2, per cui la sospensione cautelare non può non avere la medesima portata della sospensione-sanzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte federale, pur formulando l’auspicio di una migliore formulazione della disposizione in questione, ritiene che la sospensione facoltativa, comminata dal Presidente nazionale dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g., prima parte, del Regolamento dell’A.I.A., produce tutti gli effetti - nessuno escluso - previsti dall’art. 46, commi 2 e 3, del regolamento stesso. Dal che deriva che la sospensione cautelare facoltativa può essere, se ne ricorrono le condizioni, come in precedenza osservato, eventualmente revocata, ma non può essere in nessun caso attenuata o limitata negli effetti suoi propri.

Esulano dall’esame del quesito, così come formulato, tutte le questioni relative alla concreta fattispecie che ha dato origine al quesito stesso, con le relative valutazioni di opportunità e di merito, di pertinenza dei competenti organi dell’A.I.A..

P. Q. M.

la Corte federale esprime il parere che la sospensione facoltativa, comminata dal Presidente Nazionale dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), prima parte, del Regolamento A.I.A., produce

gli effetti di cui all'art. 46, commi 2 e 3, del Regolamento stesso.

.....

3. QUESITO INTERPRETATIVO CIRCA LA POSSIBILITA' DI CONSIDERARE CAMPIONATI PROFESSIONISTICI QUELLO DI SERIE C, ORGANIZZATO PRIMA DELLA ISTITUZIONE DELLA LEGA NAZIONALE SEMIPROFESSIONISTI E QUELLI DI SERIE C E SERIE D (EX IV SERIE), ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE SEMIPROFESSIONISTI, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL' ART. 52, COMMA 6, DELLE N.O.I.F.

Con nota in data 3 agosto 2004, il Vice Presidente federale ha formulato un quesito interpretativo in ordine all'applicazione dell'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F., come introdotto con Comunicato Ufficiale n. 175/A del 14 maggio 2004, che consente la possibilità di attribuire il titolo sportivo ad una società avente sede nella stessa città di quella non ammessa al campionato per il mancato rispetto dei prescritti criteri economico-finanziari, a condizione, fra l'altro, che quest'ultima possa vantare "una continuativa partecipazione, anche in serie diverse, ai campionati professionistici di Serie A, B, C1 e C2 negli ultimi dieci anni", ovvero " *una partecipazione per almeno 25 anni nell'ambito del calcio professionistico*".

Sulla portata di quest'ultima condizione verte il quesito interpretativo, con il quale si richiede se "è possibile qualificare campionato professionistico quello di Serie C, organizzato dal dopoguerra fino alla istituzione della Lega Nazionale Semiprofessionisti avvenuta nella stagione 1959/60", nonché " *se è possibile qualificare come campionati professionistici quelli di Serie C e D, organizzati dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti*".

Ciò premesso, la Corte federale non può non rilevare, preliminarmente, la non perspicuità della formulazione della disposizione oggetto del quesito interpretativo, laddove essa fa riferimento ad un concetto - quello di calcio professionistico - che ha acquisito una precisa ed inequivocabile valenza soltanto per effetto della legge n. 91 del 1981.

Il riferimento a questa legge non è idoneo a risolvere la questione, perché dall'entrata in vigore di essa non sono ancora decorsi i venticinque anni previsti dalla disposizione in esame, con la conseguenza - evidentemente inammissibile - che essa, allo stato, non potrebbe trovare applicazione.

Escluso, pertanto, il ricorso al dato formale, non può che utilizzarsi un criterio sostanzialistico, che presenta, peraltro, profili di problematicità, come è dimostrato dalla scarsità della documentazione fornita a corredo del quesito.

Sembra comunque da ritenere che i campionati di Serie C e di Serie D (ex IV Serie), organizzati dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti, possano farsi rientrare "nell'ambito del calcio professionistico". Questa conclusione è suffragata, da un lato, dalla formulazione della norma - e, in

particolare, dall'uso dell'espressione, alquanto elastica, "nell'ambito" - e, dall'altro, dalla natura della predetta Lega che - come risulta anche dalla sua denominazione - era preposta ad un'attività che possedeva almeno alcuni caratteri del calcio professionistico

Da ciò deriva la conseguenza fondata soltanto su elementi logici, perché nulla di concreto si è riusciti ad appurare al riguardo - che, una volta ricompresi "nell'ambito del calcio professionistico" i campionati di Serie C e di Serie D, organizzati dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti, alla stessa conclusione non può non pervenirsi con riguardo ai campionati di Serie C del dopoguerra, analoghi agli anzidetti di Serie C e superiori a quelli di Serie D (ex IV Serie).

P. Q. M.

la Corte federale, esprime il parere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 52, comma 6, delle N.O.I.F., è possibile considerare campionati "nell'ambito del calcio professionistico" i campionati di Serie C e di Serie D (ex IV Serie), organizzati dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti, nonché i campionati di Serie C svoltisi nel dopoguerra fino all'istituzione della predetta Lega.

.....

4. RICHIESTA DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza, così come di seguito riportati:

calciatori

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia inoltrata dal calciatore Notaro Leonardo, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 30 agosto 2006;
- esaminata la documentazione in atti;
- tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età del calciatore e della sanzione finora espiata;

esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Notaro Leonardo.

* * * * *

Tondo Giuseppe (istanza reiterata):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dello invocato beneficio, in precedenza già negato;

* * * * *

Caselli Luca, Vasile Angelo, Vasile Piero,
Pesce Tommaso, La Torre Vito, Tomeo
Gianluca:

**sfavorevole, in quanto la Corte non ha rinve-
nuto i presupposti idonei per la concessione
dell'invocato beneficio.**

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Publicato in Roma il 6 agosto 2004

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)